



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
BRESCIA

N. 44/2013 Reg. Estr. Mod 11

Alla Corte di Appello  
SEDE

**Il Procuratore Generale della Repubblica**

visti gli atti relativi alla domanda di estradizione presentata da Repubblica di Turchia, sezione 11 dell'Alta Corte Penale di Ankara, del 27/11/2003, nei confronti di **KIMYONGUR Bahar**, nato il 28/4/1974 a Berchem -Belgio – cittadino turco, dimorante in Belgio, in ordine al reato “Diventare un dirigente dell'organizzazione terroristica illegale di DHKP-C (fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione) tra gli anni 2000-2007 in Belgio, “artt.314 co.1,53,58 co.9 del C.p.turco n.5237 e art.5 L n.3713” per cui, è detto, essere prevista la reclusione da 10 a 15 anni;

rilevato che in relazione a tale accusa, ed in particolare in ordine ai fatti attribuiti al prevenuto così descritti “in data 28-11-2000 nella città di Bruxelles (Belgio) in qualità di membro dell'organizzazione terroristica DHKP/C, KIMYONGUR Bahar, unitamente a complici, ha fisicamente aggredito e minacciato l'allora Ministro degli Affari Esteri turco mentre lo stesso teneva un discorso innanzi alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo, KIMYONGUR ha svolto la propria attività presso l'ufficio informazioni dell'organizzazione terroristica DHKP/C”, KIMYONGUR Bahar, giunto nello scalo aereo di Orio al Serio (BG) con volo Rjanair FR 4522 proveniente da Bruxelles-Charleroi, era tratto in arresto il 21/11/2013 dalla Questura di Bergamo in quanto a suo carico vi era un provvedimento di ricerca in campo internazionale emesso dalle autorità turche, in particolare un mandato di cattura n.2004/746 emesso in data 6/4/2004 dal Tribunale di sicurezza di Ankara, successivamente aggiornato nel maggio del 2006 con il mandato di arresto n.2006/417 D.Is emesso dalla Corte d'Appello di Ankara in data 3/5/06 (cfr. verbale di arresto provvisorio del 21/11/2013, ove è specificato che la pena massima prevista è di 22 anni di reclusione per i reati ipotizzati dall'autorità turca);

rilevato che l'arresto è stato convalidato con provvedimento del Presidente della Corte di appello di Brescia del 22/11/2013 con contestuale applicazione di misura della custodia in carcere e che il prevenuto è stato interrogato il 25/11/13, non prestando il consenso all'estradizione ed escludendo ogni sua responsabilità;

osservato che attualmente Kimyoungur è sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Massa a seguito delle ordinanze di sostituzione di misura cautelare della Corte d'Appello di Brescia del 2/12/2013 e 12/12/13, impugnate dal



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
BRESCIA

difensore dell'estraddando avanti la Suprema Corte di Cassazione, così come la precedente ordinanza di convalida dell'arresto del 22/11/2013;

rilevato che è pervenuta in data 18/12/13 presso quest'Ufficio, per il tramite del difensore di fiducia dell'estraddando, lettera redatta da "Amnesty Internationale" dell'11/12/13 in merito alla vicenda giudiziaria in oggetto;

osservato che in data 31/12/2013 perveniva a quest'Ufficio via fax dal Ministero della Giustizia la documentazione estradizionale trasmessa dalle Autorità turche tramite la Divisione Interpol con la precisazione che la documentazione non risultava ancora pervenuta attraverso i previsti canali diplomatici;

rilevato che in data 3/1/2014 perveniva, quale seguito, dal Ministero della Giustizia comunicazione della presentazione, anche per via diplomatica, della domanda di estradizione da parte delle Autorità turche, con riserva di trasmettere la domanda con allegata documentazione ex art.703 c.p.p. "anche alla luce delle notizie fornite dal Ministero degli Affari Esteri" e con allegata nota 31/12/2013 del Ministero degli Affari Esteri che segnalava al Ministero della Giustizia la ricezione di una lettera congiunta da parte di tre relatori del Consiglio Diritti Umani tramite la Rappresentanza d'Italia presso le Nazioni Unite in base alla quale era fatto presente che una eventuale estradizione verso la Turchia avrebbe esposto Kimyongur "al rischio di tortura e di privazione arbitraria della libertà" con invito al Governo Italiano affinché fossero adottate tutte le misure necessarie a garantire i diritti dell'interessato, nel rispetto delle norme internazionali (cfr. anche sollecito di quest'Ufficio del 28/1/14 al Ministero di Giustizia per invio della domanda e documentazione in originale, pervenute solo via fax);

rilevato che in data 28/1/2014 quest'Ufficio chiedeva al Ministero della Giustizia di comunicare lo stato della pratica di cui alla riserva espressa in data 3/1/2014 e il Ministero con nota in data 30/1/2014 precisava che la domanda di estradizione e l'allegata documentazione presentate dal Governo della Repubblica di Turchia nei confronti di Kimyongur Bahar erano all'esame del Ministro per le valutazioni ex art.703 comma 1 cpp;

**rilevato che in data 25/2/2014 perveniva dal Ministero della Giustizia nota del 17/2/2014 ove era trasmessa ai sensi dell'art.703 c.p.p. Domanda di estradizione e la relativa documentazione con l'allegata traduzione in lingua italiana per gli adempimenti di competenza;**

rilevato che dall'esame degli atti trasmessi non risultano prove a carico di Bahar Kimyongur di essere diventato un dirigente di una organizzazione terroristica, né in particolare di DHKP-C (Fronte /Partito rivoluzionario popolare di liberazione) indicato negli atti provenienti dall'Autorità Giudiziaria turca come una organizzazione terroristica illegale e in relazione alla quale organizzazione e alla sua struttura vengono fornite le informazioni di cui a pagina 3;

rilevato che infatti non risulta da tali informazioni alcun aggancio specifico con Bahar Kimyongur e che gli altri elementi indicati a pagina 1 e 2 della domanda di estradizione, ossia:



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
BRESCIA

-1) essere stato presente ad un discorso tenuto nella Commissione per le relazioni esterne presso il Parlameneto Europeo dell'ex ministro degli affari esteri Ismail Cem in data 28/11/2000 a Bruxelles in Belgio ove "diverse persone erano vicine a lui e scandivano uno slogan contro di lui dicendo <assassini Cem, si vedrà anche tuo conto>";

-2) l'aver partecipato ad una conferenza stampa effettuata dal Centro stampa interbnazionale di Bruxelles per quanto riguarda Ilhan Yelkuvan, ritenuto membro della DHKP-C, in sciopero della fame;

-3)l'aver parteciparo alle udienze in Belgio in data 9/1/96 relative a Fehriye Erdal, ritenuto membro di DHKP-C e responsabile dell'uccisione di Ozdemir Sabanci, direttore del Gruppo di società Sabanci, e di altre due persone;

-4) l'aver lavorato in Belgio come uno dei responsabile dell'Ufficio di informazione di DHKP-C;

non costituiscono , quanto ai punti 1, 2, 3, l'elemento oggettivo del reato per cui viene chiesta l'estradizione giacchè serve contestare condotte concrete e specifiche di un ruolo attivo all'interno di una organizzazione terroristica, mentre così non è per la partecipazione a discorsi di uomini politici scandendo slogan di dissenso, anche se minacciosi, ovvero la partecipazione di tipo solidaristico con soggetti incarcerati in sciopero della fame ovvero ancora la partecipazione ad udienze pubbliche di presunti terroristi (oltre ad essere ininfluenti ai fini probatori);

quanto al punto 4 manca la concreta possibilità di riscontro circa le ragioni per cui l'A.G. Turca ha ritenuto Kimyongur un responsabile dell'ufficio informazione di DHKP-C; non è possibile pertanto verificare, qualora vi siano, quali siano gli elementi che collegano Kimyongur alla struttura organizzativa della DHKP-C, né tantomeno al suo ufficio informazione, ed è compito dell'A.G. italiana controllare se risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione ( cfr. Cass n.34567/2013 e Cass. n.43243/2013 secondo cui in tema d'estradizione processuale, anche in presenza di una convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non può limitarsi ad un controllo meramente formale ed è pertanto indispensabile accertare se dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria; richiamati altresì gli orientamenti prevalenti della Suprema Corte che hanno concluso nel senso di affermare il divieto di consegna ai sensi dell'art.705 cpp nei casi di "diffusa violazione dei diritti umani" segnalati da "autorevoli organizzazioni internazionali non governative, attive nella promozione e nella vigilanza del rispetto dei diritti umani (v. rapporto 2010 amnesty International e Rapporto 2010 Human Rights Watch) " : cfr. Cass n.32685/2010 secondo cui "in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello può fondare la propria decisione in

UP



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
BRESCIA

ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica turca, che la Corte distrettuale ha rigettato, desumendo il concreto pericolo di pratiche di tortura nei confronti dell'estradando anche sulla base dei più recenti rapporti di "Amnesty International"); cfr. altresì Cass n.15578 dell'11/2/2011, dep, 18/4/2011 per soggetto colpito da mandato di cattura emesso da capo giudice inquirente dell'ufficio preliminare della regione di Minsk per frode informatica; cfr. altresì per analogo ragionamento Cass. n.33980 del 2006 per reato di omicidio premeditato;

ritenuto conclusivamente, che nel presente caso, non sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronunzia favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione in relazione

visti gli artt. 703 e ss c.p.p.

**chiede**

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia non voglia dare corso al procedimento di cui all'art. 704 c.p.p. ed emettere - all'esito - pronunzia sfavorevole all'extradizione di **KIMYONGUR Bahar**, nato il 28/4/1974 a Berchem -Belgio - cittadino turco, dimorante in Belgio, in ordine al reato "Diventare un dirigente dell'organizzazione terroristica illegale di DHKP-C (fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione) tra gli anni 2000-2007 in Belgio, "artt.314 co.1,53,58 co.9 del C.p.turco n.5237 e art.5 L n.3713" per cui, è detto, essere prevista la reclusione da 10 a 15 anni, revocando la già disposta misura cautelare con riferimento a tale reato.

Dispone che a cura della Segreteria il presente atto sia trasmesso con tempestività anche al Ministero della Giustizia richiedente.  
Brescia, li 4/3/2014

**Il Procuratore Generale della Repubblica**  
**dott. Manuela Fasolato, Sost.**

*Manuela Fasolato*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

*dal dr*

*SCHULKE*

4 MAR. 2014

*cancelliere*

*Procuratore Generale*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
TERESA MONTEVERDI

*Monteverdi*



Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Brescia

IL CANCELLIERE

4 MAR. 2014

**Il Cancelliere**

*Dr. Francesco Squillaci*

*Francesco Squillaci*